



TRIBUNALE DI UDINE

ordinanza

premesso che:

-con ricorso presentato in data 10.10.2025 ai sensi dell'art. 814 c.p.c. gli avvocati Andrea Mondini, Nicola Caruso e Stefano Comand - rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Mondini- hanno chiesto la determinazione del compenso ed il rimborso delle spese ed anticipazioni sostenuti per l'attività arbitrale prestata in favore di *Cont* *CP_2* e *Controparte_3* e terminata con il lodo arbitrale di data 30.5.2025;

-con comparsa di costituzione di data 12.11.2025 si è costituita [...] *CP_3* -rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Fruttarolo e Francesco Pecile-, la quale nulla ha contestato con riferimento alla ordinanza 30.5.2025 con cui gli arbitri avevano provveduto alla liquidazione del proprio compenso, sottolineando di avere già corrisposto la quota di propria competenza;

-con memoria di costituzione di data 12.11.2025 si è costituita in giudizio anche *Cont* *CP_2* -rappresentata e difesa dagli avv.ti Donatella Conicella e Roberto Antonio Catanzariti-, la quale ha aderito alla richiesta dei ricorrenti di determinazione del compenso dovuto agli arbitri, peraltro deducendo che: a) il lodo arbitrale è stato impugnato davanti alla Corte di Appello di Trieste poiché ritenuto viziato; b) l'ordinanza di liquidazione del compenso arbitrale di data 30.5.2025 contiene, a suo dire, un errore materiale in quanto, con applicazione delle tariffe professionali, il compenso dovuto per un valore della lite da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 è pari ad euro 22.113,00 che, maggiorato del 15% per spese generali, ammonta ad euro 32.265,52 e non già ad euro 51.750,00;

considerato che:

-la questione afferente l'impugnazione del lodo arbitrale è irrilevante ai fini del decidere, in quanto il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il sol fatto di avere effettivamente espletato l'incarico (*ex multis*: Cass. sez. I, 7.8.2019 n. 21058);

-in tema di compenso spettante agli arbitri che siano anche avvocati, esso deve essere liquidato in base alla tariffa professionale forense, senza possibilità per il Presidente del Tribunale che procede alla liquidazione di fare ricorso a criteri equitativi o ad altri criteri (*ex multis*, Cass sez. I, 13.4.2022 n. 11963);

-in tema di liquidazione ai sensi dell'art. 814 c.p.c. degli onorari dovuti ai componenti di un collegio arbitrale composto da avvocati, ciascun componente ha diritto ad un compenso integrale per l'attività prestata, non potendosi liquidare un compenso unico da suddividere per tre (*ex multis*, Cass. sez. I, 2.2.2022 n. 3259);

osserva

Il compenso determinato dal collegio arbitrale con ordinanza di data 30.5.2025 appare congruo, *Cont* oltretutto inferiore, nel *quantum*, a quegli stessi conteggi operati da *CP_2* in memoria di costituzione. Infatti, è stato determinato un compenso complessivo di euro 45.000,00 oltre spese generali 15% (per un totale di euro 51.750,00), oltre ad euro 320,00 per spese di bollatura del lodo, iva e cna come per legge: in sostanza, euro 17.250,00 per ciascuno dei tre membri del collegio arbitrale.

Ergo: rielaborando i conteggi, va applicato il compenso di euro 17.100,00 come alla tabella 26-Arbitrato con riferimento addirittura allo scaglione più basso (da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00) e con una maggiorazione dell'1% circa in ragione del valore superiore della causa (euro 681.272,40): senza alcuna maggiorazione per spese generali (cfr. Tribunale Roma, ordinanza n. 5676 di data 24.4.2017 che conferma Cass. sentenza n. 1673/2003)

p.q.m.

-visto l'art. 814, secondo comma, c.p.c.

determina

l'onorario complessivo dovuto al collegio arbitrale in euro 51.750,00 oltre ad euro 320,00 per spese borsuali, oltre iva e cna come per legge

compensa

integralmente tra le parti le spese processuali in ragione della rimodulazione del compenso.

PROVVEDIMENTO ESECUTIVO EX LEGE.

Si comunichi alle parti costituite.

Udine, 24.11.2025

Il Presidente Vicario del Tribunale
dott.ssa Annamaria Antonini